

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 1-7327

Parziale modifica dell'allegato della DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che:

- con la deliberazione 24 novembre 1997 n. 27-23223 la Giunta regionale ha assunto “direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma”, con lo scopo di porre rimedio ad incertezze procedurali e comportamenti non omogenei che risultavano caratterizzare l’adozione degli accordi di programma, generando contenziosi anche a fronte di un’azione amministrativa non uniforme;
- con la DGR 16 febbraio 2004, n. 60-11776 è stata approvata la modifica all’art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma di cui alla suddetta DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223, al fine di disciplinare l’obbligatorietà della preliminare deliberazione per garantire la copertura finanziaria degli accordi;
- con DGR 9 febbraio 2009, n. 58-10762 è stata approvata la seconda modifica al fine di disporre l’obbligatorietà della coerenza con la programmazione, nonché la contestuale attestazione della copertura finanziaria.

Dato atto che:

l’esperienza maturata ha fatto emergere che persistono ancora incertezze procedurali e dubbi applicativi, nonché criticità operative scaturenti dalla continua ed incalzante evoluzione normativa che impatta, anche se indirettamente, sulla fattispecie degli accordi di programma;

è stato istituito, nel 2015, un Tavolo di confronto interdirezionale composto dai referenti di tutte le Direzioni regionali al fine di sviluppare un processo condiviso di revisione della suddetta deliberazione, prestando attenzione anche alle concrete esigenze operative emerse dagli uffici regionali;

gli esiti dei lavori del suddetto Tavolo hanno condotto all’individuazione di specifici macrotemi in riferimento ai quali era risultato necessario l’intervento di revisione, finalizzato non soltanto a conformare l’attuale disciplina alle novità normativa susseguitesi nel corso degli anni, ma anche a risolvere le criticità operative riscontrate nell’applicazione delle direttive stesse;

nel 2017 è stato istituito un Gruppo di lavoro ristretto, composto dal Settore “Segreteria della Giunta regionale”, dal Settore “Programmazione negoziata”, dalla Struttura "Iniziativa di negoziazione di rilevanza strategica”, dal Settore “Attività legislativa e consulenza giuridica” e dal Settore “Ragioneria”, e che ha sviluppato alcuni dei suddetti macrotemi, previa una preliminare selezione delle tematiche di maggiore interesse;

i temi sviluppati dal suddetto Gruppo sono stati l’obbligo derivante dal dlgs 118/2011: cronoprogramma con relativa copertura (bilancio o legge); lo snellimento procedurale per l’approvazione delle cosiddette modifiche “non sostanziali” del contenuto dell’accordo di programma; la redazione di una check list sulla fattibilità dell’intervento oggetto dell’accordo di programma e sua previsione come documentazione a corredo dell’istanza di avvio dell’accordo;

l’esito dei lavori del Gruppo, come da documentazione agli atti del Settore “Segreteria della Giunta regionale”, ha condotto alla formulazione delle seguenti proposte di modifiche dell’allegato alla DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223:

- inserire nel comma 1, dell’articolo 3, dopo la lettera (g), le seguenti ulteriori lettere:
“(i) occorre indicare se l’intervento oggetto dell’accordo è sottoposto a vincoli o no, e, in caso affermativo, occorre che vengano indicate quali tipologie di vincoli sono presenti e le relative autorizzazioni ottenute;
(l) occorre indicare se l’intervento oggetto dell’accordo è sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA o no, e, in caso affermativo, occorre indicare l’amministrazione competente (Stato, Regione) e la data di attivazione effettiva o presunta della procedura;
(m) la verifica di coerenza con la programmazione e la pianificazione regionali.”;
- inserire al termine del comma 1 dell’articolo 7, il seguente:
“7.1bis Gli oneri a carico della Regione Piemonte derivanti da accordi di programma di durata superiore alla valenza del bilancio regionale vigente, trovano copertura con previsione legislativa, nel rispetto dei principi contabili di cui al decreto legislativo 118/2011.

I soggetti pubblici sottoscrittori dell’accordo di programma devono iscrivere nel proprio bilancio le risorse loro assegnate in armonizzazione con gli impegni assunti nell’accordo stesso.”;

- inserire al termine del comma 2 dell’articolo 12, i seguenti:
“12.3 Per le modifiche di carattere sostanziale che determinano una revisione del quadro economico-finanziario, della localizzazione delle opere, della finalità o funzionalità delle opere, del quadro dei sottoscrittori, si applica quanto disposto dall’articolo 12.1.

12.4 Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all’unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l’avvio delle procedure previste dall’articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente”.

Ritenuto, pertanto, di modificare l’allegato alla DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223, approvando le proposte di revisione sopra riportate.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale unanime,

delibera

- di modificare parzialmente l’allegato alla DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma”, come di seguito indicato:
- inserire nel comma 1, dell’articolo 3, dopo la lettera (g), le seguenti ulteriori lettere:
“(i) occorre indicare se l’intervento oggetto dell’accordo è sottoposto a vincoli o no, e, in caso affermativo, occorre che vengano indicate quali tipologie di vincoli sono presenti e le relative autorizzazioni ottenute;

(l) occorre indicare se l'intervento oggetto dell'accordo è sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VIA o no, e, in caso affermativo, occorre indicare l'amministrazione competente (Stato, Regione) e la data di attivazione effettiva o presunta della procedura;

(m) la verifica di coerenza con la programmazione e la pianificazione regionali.”;

- inserire al termine del comma 1 dell'articolo 7, il seguente:

“7.1bis Gli oneri a carico della Regione Piemonte derivanti da accordi di programma di durata superiore alla valenza del bilancio regionale vigente, trovano copertura con previsione legislativa, nel rispetto dei principi contabili di cui al decreto legislativo 118/2011.

I soggetti pubblici sottoscrittori dell'accordo di programma devono iscrivere nel proprio bilancio le risorse loro assegnate in armonizzazione con gli impegni assunti nell'accordo stesso.”;

- inserire al termine del comma 2 dell'articolo 12, i seguenti:

“12.3 Per le modifiche di carattere sostanziale che determinano una revisione del quadro economico-finanziario, della localizzazione delle opere, della finalità o funzionalità delle opere, del quadro dei sottoscrittori, si applica quanto disposto dall'articolo 12.1.

12.4 Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente.”;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)